



Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo di PISA
P I S A

**MALATTIA COME DISABILITÀ:
NIENTE LICENZIAMENTO**

La Corte di Cassazione delinea il perimetro di legittimità per il licenziamento del lavoratore per una lunga malattia assimilandola alla disabilità.

Illegittimo il licenziamento inflitto al lavoratore assente per un lungo periodo per via di una **malattia**.

Se incide sull'integrazione socio-lavorativa, infatti, per la Corte di Cassazione può essere assimilata alla **disabilità**, rendendo il recesso **discriminatorio**.

Con la **sentenza** n. 29289/2019, la Suprema Corte ha chiarito che la **malattia prolungata** è equiparabile alla disabilità e, visto che il **recesso** basato sull'handicap del dipendente è **vietato** dalla **Direttiva Europea 78/2000/CE** sulla parità di trattamento in materia di occupazione (secondo la quale il carattere duraturo di una limitazione deve essere inteso nel senso che la partecipazione alla vita professionale è ostacolata per un lungo periodo), il licenziamento in queste ipotesi non può essere ritenuto legittimo.

L'espressione "**disabili**" comprende infatti tutte le persone affette da handicap e malattia, perché la nozione di **handicap** si riferisce ad una limitazione risultante da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere di diversa natura, può **ostacolare** la piena ed effettiva **partecipazione** della persona interessata alla **vita professionale** su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Nel caso esaminato era stato accertato in giudizio che le **limitazioni** del lavoratore, affetto da una **grave patologia** cardiaca e respiratoria, fossero **durevoli**, quindi è stata disposta la reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro e il pagamento da parte della società della retribuzione globale dalla data del licenziamento alla reintegrazione.

I giudici precisano che l'onere di dimostrare il **fattore di rischio** e il **trattamento discriminatorio** subito ricade sul lavoratore, mentre il datore ha l'onere di provare che avrebbe licenziato qualunque altro dipendente privo di fattori di rischio.

Riprodotta in proprio – 26 novembre 2018 – Via Pascoli 8 Pisa